

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 2/2023

### GOVERNANCE MIGRATORIA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA NARRAZIONI STEREOTIPICHE E *BIAS* NORMATIVI: UNA SECONDA FRONTIERA INTERNA?

di Roberta Maria Aricò

**Abstract:** *Il fenomeno della tratta di esseri umani è stato studiato per anni come un'esperienza che prevede finalità e figure specifiche e ben definite, ponendo in particolare l'accento sullo sfruttamento sessuale di donne e bambine migranti. La cristallizzazione di narrazioni stereotipiche sull'identità e le caratteristiche delle vittime nella formulazione del dettato normativo e nella sua interpretazione giurisprudenziale sul territorio italiano non è riuscita, tuttavia, ad abbracciare l'effettiva complessità della tratta, che si esplica attraverso forme di sfruttamento differenti – spesso sovrapposte – e coinvolge una varietà di soggetti diversi per genere, età, paese d'origine, orientamento sessuale e vissuto migratorio. Pertanto, c'è un elevato rischio che chi differisce dalla figura della cd. vittima ideale non solo sfugga al processo di identificazione, ma riceva anche un diniego in risposta alla propria domanda di protezione internazionale. A tal proposito, il presente articolo intende utilizzare le lenti d'analisi della letteratura socio-giuridica di riferimento per esaminare i quadri normativi, i documenti di policy, le linee guida nonché alcuni esempi offerti dalla giurisprudenza nazionale in materia di immigrazione e tratta per evidenziare l'esistenza di una seconda frontiera interna, frutto di una governance delle migrazioni forzate spesso preconcepita, faziosa e discriminatoria.*

**Abstract:** *Trafficking in human beings has been studied as a phenomenon involving specific identities and exploitative scopes, focusing mainly on the sexual exploitation of migrant women and girls. Still, the crystallisation of stereotypical narratives on victims' identities and features affecting legal frameworks and their judicial implementation in Italy did not embrace the actual complexity of human trafficking. Indeed, this phenomenon ranges diverse – and often overlapping – forms of exploitation and involves a wide variety of victims' profiles differing for gender, age, country of origin, sexual orientation and migratory background. As a result, those who do not fit within the so-called ideal victim model may risk being overlooked during the identification process and denied any form of international and complementary protection. Thus, the present article intends to analyse legal frameworks, policy documents, guidelines and samples of domestic case law on international protection and human trafficking through socio-legal lenses and shed light on a second internal border rising from often biased and discriminatory forced migration governance.*

# GOVERNANCE MIGRATORIA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA NARRAZIONI STEREOTIPICHE E *BIAS* NORMATIVI: UNA SECONDA FRONTIERA INTERNA?

---

di Roberta Maria Aricò\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La tratta di esseri umani in Italia tra la norma e la realtà: la figura della vittima ideale come limite interpretativo ed operativo. – 3. Vittime di tratta e valutazione delle domande d’asilo: tra *bias* applicativi ed orientamenti decisionali prevalenti nella giurisprudenza italiana. – 4. Cambiare tutto per non cambiare niente? Riflessioni conclusive circa profili di miglioramento e criticità sottese.

## 1. Introduzione

Intersecandosi con l’evoluzione del fenomeno migratorio a livello nazionale e transnazionale, la tratta degli esseri umani è diventata una cifra distintiva di buona parte dei recenti flussi registrati a livello internazionale, europeo ed italiano<sup>1</sup>. Sebbene le sue declinazioni concrete mutino nel tempo e si adattino all’evolvere delle circostanze sociopolitiche contingenti, il fenomeno in esame è convenzionalmente definito dal Protocollo ONU sulla prevenzione, soppressione e persecuzione della tratta di esseri umani, in particolar modo donne e bambini<sup>2</sup>, che ne indica le principali caratteristiche distintive e che pone in capo agli Stati firmatari un precipuo obbligo di protezione nei confronti delle vittime sottoposte a questo regime di migrazione forzata. Tuttavia, tali dinamiche forzose tendono a sovrapporsi e a mischiarsi con movimenti di natura diversa, dando origine a flussi di mobilità misti e a vicende umane complesse in cui la scelta volontaria di partire spesso lascia il passo al sopraggiungere di logiche coercitive e violente<sup>3</sup>. Ne sono un chiaro esempio le storie raccontate da donne e uomini coinvolti nella rotta migratoria che collega l’Africa subsahariana alle sponde europee sul Mediterraneo, dove il confine tra consenso e coercizione *strictu senso* non è sempre facile da tracciare<sup>4</sup>.

---

\* Laureata magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Università di Firenze e Allieva Ordinaria di Scienze Politiche presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Indirizzo mail: [r.arico@santannapisa.it](mailto:r.arico@santannapisa.it).

1. Cfr. J. Carling, A.T. Gallagher, e C. Horwood, *Beyond Definitions: Global Migration and the Smuggling-Trafficking Nexus*, RMMS Discussion Paper, Danish Refugee Council, 2015; F. Nicodemi, *Protecting Victims of Human Trafficking among Mixed Migration Flows and the Link with International Protections*, in *Gonzaga Journal of International Law*, vol. 22, n. 2, 2020, pp. 102-113.

2. Anche noto come Protocollo di Palermo, che lo descrive *ex art.* 3 come «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento».

3. Cfr. T. Linde, *Mixed migration - A humanitarian counterpoint*, in *Refugee Survey Quarterly* vol. 30, n. 1.2011, pp. 89-99.

4. D. Nambiar e S. Scarabello, *Women Victim of Trafficking Seeking Asylum in Italy: An Ethnographic Perspective on the Regularisation Processes*, in *Società e Trasformazioni Sociali*, n. 8.2021.

A tal proposito, l'esperienza italiana ha fornito nel corso degli anni un esempio concreto della possibilità di emersione e salvaguardia di presunte o potenziali vittime di tratta identificate tra il più ampio bacino di stranieri richiedenti asilo. Da una parte, infatti, l'ordinamento domestico prevede un alto standard di tutela nei confronti di questo gruppo di migranti in virtù del loro spostamento forzato e del loro coinvolgimento in dinamiche di grave sfruttamento<sup>5</sup>. Dall'altra, tuttavia, un'attenzione tanto specifica rischia di diventare strumentale al consolidamento delle logiche securitarie oggi vigenti, che criminalizzano gli arrivi irregolari mossi da esigenze economiche e traducono le forme di assistenza previste per i cosiddetti migranti forzati in interventi umanitari straordinari o, addirittura, in prove di benevolenza rivolte a poche eccezioni<sup>6</sup>. Inoltre, parte della letteratura in materia ha evidenziato il rischio di tratteggiare un'ulteriore linea di demarcazione all'interno del gruppo delle vittime di tratta, perpetrando convinzioni stereotipate e condizionamenti impliciti che permeano i regimi normativi del governo della mobilità<sup>7</sup>. Infatti, sebbene numerose ricerche nel settore in esame attestino il coinvolgimento di identità e finalità differenti all'interno del fenomeno della tratta<sup>8</sup>, i diversi livelli operativi attraverso cui si esplica la governance migratoria italiana tendono ad utilizzare una determinata concezione della cd. vittima ideale come parametro di riferimento – implicito o esplicito – durante la procedura di identificazione e la valutazione delle relative domande d'asilo<sup>9</sup>. In linea con la legge dei grandi numeri, in Italia tale archetipo è stato fortemente influenzato dalle vicende migratorie che hanno interessato il paese nell'ultimo decennio, conformandosi generalmente alla figura della giovane donna migrante proveniente dalla Nigeria e coinvolta

---

5. Cfr. F. Nicodemi, *La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno*, in questa Rivista, n. 2.2015, pp. 82-108.

6. Sulle politiche securitarie adottate in Italia negli ultimi anni, si veda P. Pannia, *Tightening Asylum and Migration Law and Narrowing the Access to European Countries: A Comparative Discussion*, in *Migrants, Refugees and Asylum Seekers' Integration in European Labour Markets*, a cura di V. Federico e S. Baglioni, IMISCOE Research Series, Cham, Springer International Publishing, 2021, pp. 49-71. Cfr. K. Jaskulowski, *The Securitisation of Migration: Its Limits and Consequences*, in *International Political Science Review*, vol. 40, n. 5.2019, pp. 710-720; L. Karamanidou, *The Securitisation of European Migration Policies: Perceptions of Threat and Management of Risk*, in *The Securitisation of Migration in the EU*, a cura di G. Lazaridis, London, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 37-61; D. Fassin, *Humanitarianism as a Politics of Life*, in *Public Culture*, vol. 19, n. 3.2007, pp. 499-520; L.H. Malkki, *Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization*, in *Cultural Anthropology*, vol. 11, n. 3.1996, pp. 377-404.

7. W. Chapkis, *Trafficking, Migration, and the Law: Protecting Innocents, Punishing Immigrants*, in *Gender & Society* vol. 17, n. 6.2003, pp. 923-937. Sulla frontiera simbolica – e normativa – che emerge dalla concettualizzazione stereotipica della popolazione migrante, si veda F. Quassoli, *"Clandestino": Institutional Discourses and Practices for the Control and Exclusion of Migrants in Contemporary Italy*, in *Journal of Language and Politics*, vol. 12, n. 2.2013, pp. 203-225; M. Bruno, *Media Representations of Immigrants in Italy: Framing Real and Symbolic Borders*, in *REMHU: Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana*, vol. 24, n. 46.2016, pp. 45-58; P. Cuttitta, *Humanitarianism and Migration in the Mediterranean Borderscape. The Italian-North African Border between Sea Patrols and Integration Measures*, in *Borderscapes: Imaginations and Practices of Border Making*, a cura di C. Brambilla, J. Laine, e G. Bocchi, Farnham-Burlington, Ashgate, 2015, pp. 131-140.

8. Cfr. UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2023*, United Nations publication, 2022.

9. In letteratura la figura archetipica della vittima ideale è stata definitiva per la prima volta da Christie, come verrà illustrato successivamente nell'articolo. Per maggiori informazioni, si veda N. Christie, *The Ideal Victim*, in *From Crime Policy to Victim Policy*, a cura di E.A. Fattah, London, Palgrave Macmillan, 1986, pp. 17-30. A tal proposito si veda anche G. Serughetti, *Smuggled or Trafficked? Refugee or jobseeker? Deconstructing rigid classifications by rethinking women's vulnerability*, in *Anti-Trafficking Review*, n. 11.2018, pp. 16-35; R. Andrijasevic e N. Mai, *Trafficking (in) Representations: Understanding the Recurrent Appeal of Victimhood and Slavery in Neoliberal Times*, in *Anti-Trafficking Review*, n. 7.2016, pp. 1-10.

nella prostituzione forzata<sup>10</sup>. Pertanto, questa visione dominante rischia di generare – o, meglio, consolidare – un’ulteriore frontiera interna per la popolazione migrante presente sul territorio nazionale, già generalmente distinta in titolari di protezione internazionale ed immigrati irregolari<sup>11</sup>. Infatti, operando una scrematura aggiuntiva tra vittime vere e false, si tende a non riconoscere profili identitari, storie e forme di sfruttamento se non conformi a schemi consolidati e immagini predefinite e, di conseguenza, a non garantire le stesse tutele a chi, pur essendone titolare, si discosta dalle aspettative più comuni<sup>12</sup>.

Alla luce di tali criticità, il presente articolo si propone di analizzare se e come tali concezioni eccessivamente categorizzanti si esplichino nella governance migratoria italiana e nelle sue sovrapposizioni con il sistema nazionale anti-tratta, costituendo o meno una seconda soglia di sbarramento nelle pratiche di accoglienza e asilo. Attraverso una prospettiva socio-giuridica, l’analisi intende passare al vaglio i principali strumenti normativi, linee guida e documenti di policy adottati in Italia per la tutela delle vittime di tratta e confrontare il loro contenuto – e la loro applicazione – con i dati che descrivono il fenomeno attuale. L’esame delle fonti di riferimento sarà, inoltre, completato da una breve indagine circa i principali orientamenti giurisprudenziali che emergono durante il processo di identificazione delle presunte vittime di tratta tra i richiedenti asilo in sede di audizione e la conseguente valutazione della loro domanda di protezione internazionale. In particolare, parte delle considerazioni esposte in questo elaborato sono frutto di uno studio empirico di stampo qualitativo che ho sviluppato nella mia tesi magistrale<sup>13</sup>, in cui ho condotto tredici interviste semi-strutturate con avvocati, giudici, operatori anti-tratta e commissari territoriali operativi in Toscana<sup>14</sup> e analizzato una selezione di sentenze e ordinanze emesse dalla Corte di cassazione e da alcuni Tribunali ordinari<sup>15</sup>. In conclusione, l’elaborato metterà in luce criticità applicative che sembrano persistere nonostante i recenti miglioramenti registrati a livello formale.

## 2. La tratta di esseri umani in Italia tra la norma e la realtà: la figura della vittima ideale come limite interpretativo ed operativo

All’interno del panorama normativo italiano, i principali riferimenti legislativi che disciplinano il contrasto alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime in essa coinvolte discendono da precetti di carattere internazionale e regionale, quali il Protocollo

10. Per maggiori informazioni, si veda C. Peroni, *The Double Entrapment of Nigerian Women*, in *Violence against Women of African Descent*, a cura di A. Kalunta-Crumpton, Lexington, Rowman & Littlefield, 2019, pp. 153-172.

11. Cfr. B. Pinelli e G. Giuliani, *Perfect victims and monstrous invaders: media, borders, and intersectionality in Italy*, in *From the European South*, n. 9.2021, pp. 13-30.

12. Cfr. T. Sbriccoli e S. Jacoviello, *Elaborating the ‘Right’ Narrative to Fit Normative/Political Expectations in Asylum Procedure in Italy*, in *Cultural Expertise and Litigation. Patterns, Conflicts, Narratives*, a cura di L. Holden, Routledge, 2011, pp. 173-194; P. Tuit, *False Images: Law’s Construction of the Refugee*, UK, Pluto Press, 1996.

13. Si precisa che la raccolta dati per la tesi è stata svolta tra giugno e settembre 2022, mentre la stesura è stata ultimata nel novembre dello stesso anno.

14. Gli avvocati, i giudici, gli operatori anti-tratta e i commissari territoriali verranno citati rispettivamente come A1, A2, A3, G1, G2, G3, OA1, OA2, OA3, OA4, CT1 e CT2&3, dove le lettere indicano la categoria d’appartenenza e i numeri l’ordine cronologico in cui le interviste si sono svolte. Si noti che, al contrario delle altre interviste semi-strutturate, CT2 e CT3 hanno richiesto di partecipare ad un *focus group*. Di conseguenza, le loro dichiarazioni saranno, all’occorrenza, citate unitamente.

15. Dal momento che il caso studio scelto per la mia tesi magistrale aveva come focus la Toscana, ho prestato maggiore attenzione alle decisioni adottate dalla Quarta Sezione Civile del Tribunale di Firenze, raccogliendone e analizzandone quarantadue.

di Palermo delle Nazioni Unite, l'apposita Convenzione prodotta in seno al Consiglio d'Europa<sup>16</sup>, nonché alcune direttive europee – *in primis* la direttiva 2011/36/UE<sup>17</sup>. Nonostante le differenze che contraddistinguono tali strumenti per natura e finalità<sup>18</sup>, essi presentano importanti tratti comuni. Tutti e tre forniscono, di fatto, la stessa ampia e complessa definizione del fenomeno in esame e dei numerosi mezzi e scopi contemplati in esso e delineano varie misure – più o meno specifiche<sup>19</sup> – a tutela delle persone coinvolte: ad esempio, affermano l'irrilevanza del consenso accordato dalle vittime di tratta all'attività di sfruttamento<sup>20</sup> e richiedono la predisposizione di precipue misure di assistenza e supporto<sup>21</sup>.

Sebbene questi testi costituiscano un'importante fonte di tutela, una parte della letteratura socio-giuridica di riferimento ha messo in luce come essi perpetrino una visione stereotipata della cosiddetta vittima ideale. Definita in tal senso da Christie, questa figura archetipica simboleggia una categoria di individui che, in quanto deboli, rispettabili, innocenti e lesi da un criminale sconosciuto e inequivocabilmente malvagio, risultano più facilmente ascrivibili allo *status* di vittime rispetto a coloro che vantano un'esperienza meno lineare e più complessa<sup>22</sup>. Esempio paradigmatico di tale critica è, infatti, il commento all'irrilevanza giuridica del consenso espresso dalle vittime di tratta all'attività di sfruttamento, come definita *ex art. 3, lett. b)*, Protocollo di Palermo, art. 4, lett. b), Convenzione di Varsavia e art. 2, co. 4, direttiva anti-tratta<sup>23</sup>. Infatti, sebbene questa misura sia stata concepita come una tutela aggiuntiva contro la criminalizzazione delle azioni compiute dai soggetti sfruttati, essa rischia di essere equivocata a livello applicativo come un'invalidazione *tout court* dell'*agency* di questi individui, che appaiono, dunque, come figure essenzialmente passive, richiamando un'innocenza naïve o addirittura puerile<sup>24</sup>. È innegabile che, nella maggior parte dei casi, la posizione di vulnerabilità fisica, sociale,

16. Anche nota come Convenzione di Varsavia.

17. Anche detta direttiva anti-tratta. Tra le altre spiccano la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime e la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

18. Ci si riferisce alla natura penale del Protocollo di Palermo che, pur menzionando la protezione delle vittime *ex art. 6*, si concentra principalmente sulla criminalizzazione della tratta di esseri umani. Su questo punto si veda UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Message from the High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson to the Ad-Hoc Committee on the Elaboration of a Convention Against Transnational Organized Crime Fourth Session, Vienna, 7 July, 1999*, 1999, disponibile su [www.ohchr.org/en/statements/2009/10/message-high-commissioner-human-rights-mary-robinson-ad-hoc-committee](http://www.ohchr.org/en/statements/2009/10/message-high-commissioner-human-rights-mary-robinson-ad-hoc-committee); L. Gaspari, *The International and European legal framework on human trafficking: an overall view*, in *DEP - Deportate, esuli, profughe*, n. 40.2019, p. 53; A.T. Gallagher, *Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis*, in *Human Rights Quarterly*, n. 23.2001, p. 1004; A. T. Gallagher, *Recent Legal Developments in the Field of Human Trafficking: A Critical Review of the 2005 European Convention and Related Instruments*, in *European Journal of Migration and Law*, n. 8.2006, pp. 165-166.

19. Se il Protocollo di Palermo dedica solo l'art. 6 a misure di protezione *stricto sensu*, la Convenzione di Varsavia e la direttiva anti-tratta delineano priorità ben specifiche – chiarite nel testo – e declinate in più articoli.

20. Art. 3, lett. b), Protocollo di Palermo; art. 4, lett. b), Convenzione di Varsavia; art. 2, co. 4, direttiva 2011/36/UE.

21. Artt. 6-8, Protocollo di Palermo; artt. 10-17, Convenzione di Varsavia; artt. 11-17, direttiva 2011/36/UE.

22. N. Christie, *op. cit.*, pp. 18-19.

23. Cfr. C. Hoyle, M. Bosworth, e M. Dempsey, *Labelling the Victims of Sex Trafficking: Exploring the borderland between rhetoric and reality*, in *Social & Legal Studies*, vol. 20, n. 3.2011, pp. 313-329; J. Doezema, *Who gets to choose? Coercion, consent, and the UN Trafficking Protocol*, in *Gender & Development*, vol. 10, n. 1.2002, pp. 20-27; L. Butterly, *Trafficking v. Smuggling; Coercion v. Consent: Conceptual Problems within the Transnational Anti-Trafficking Regime*, in *UK Law Student Review*, vol. 2, n. 2.2014, pp. 45-55.

24. Sul punto si veda R. Manchanda, *Gender, Conflict and Displacement: Contesting "Infantilisation" of Forced Migrant Women*, in *Economic and Political Weekly*, vol. 39, 37.2004, pp. 4179-4186. Una visione diversa è promossa da Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, *Agromafie e caporalato. Quinto rapporto*, pp. 105-109, disponibile su <https://cgiltoscana.it>.

politica ed economica in cui si trovano le vittime orienta le loro decisioni in modi indesiderati, limitando la loro autonomia di scelta sulla base di circostanze eccezionali e fattori vincolanti. Non per questo, tuttavia, bisogna invalidare la razionalità di ogni decisione assunta dagli individui in esame perché sottoposti a imposizioni esterne: spesso le loro scelte costituiscono, infatti, delle strategie di sopravvivenza congegnate non solo a causa, ma soprattutto nonostante la loro soggezione a dinamiche coercitive<sup>25</sup>.

In stretta connessione con questo pregiudizio di completa sottomissione e non colpevolezza, un'altra concezione stereotipica veicolata dal dettato normativo in esame riguarda la dimensione di genere. Infatti, sebbene i documenti legali sopracitati adottino – o dichiarino di adottare – un linguaggio neutrale, le vittime ideali a cui essi si riferiscono sono generalmente donne. Si noti, ad esempio, il titolo ufficiale del Protocollo di Palermo, che, insieme alla categoria dei minori, pone particolare enfasi su quella delle donne, riproponendo una narrativa dominante che evidenzia l'asimmetria di potere tra femminile e maschile nel contesto migratorio come una condizione più ontologica che strutturale<sup>26</sup>. Se il riferimento alle vittime femminili risponde all'elevato numero di donne migranti storicamente coinvolte nella tratta per sfruttamento sessuale<sup>27</sup>, questo *bias* normativo fondato sul dato empirico rischia, tuttavia, di procedere in senso essenzializzante e confinare questa specifica dimensione di vulnerabilità ad un genere specifico, che si consolida, dunque, come l'unico a cui possono appartenere le vittime di tratta. Un'analoga concettualizzazione del legame tra genere e tratta si riscontra anche nei documenti di *soft law* che inquadrano questa vicenda migratoria tra i motivi di persecuzione validi per riconoscere lo *status* di rifugiato ex art. 1 (A), Convenzione di Ginevra. Infatti, nel 2006 l'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) ha pubblicato un precipuo documento interpretativo sul tema<sup>28</sup>, descrivendo le vittime di tratta come potenziali membri di un determinato gruppo sociale. Sebbene queste linee guida siano state concepite come uno specifico strumento di tutela a vantaggio delle vittime di tratta e non limitino formalmente il fenomeno in esame solo allo sfruttamento sessuale di vittime donne<sup>29</sup>, esse contribuiscono, in realtà, a corroborare un modello stereotipato di migrazione femminile che, come affermato da Russel, «quando è visibile, è spesso situata in scenari sessualizzati o di sfruttamento, come la tratta<sup>30</sup>». Questo documento, infatti, è spesso letto in connessione con le linee guida sulla persecuzione di

25. Intervista con A3. Cfr. E. Pittaway e E. Pittaway, 'Refugee woman': a dangerous label. Opening a discussion on the role of identity and intersectional oppression in the failure of the international refugee protection regime for refugee women, in *Australian Journal of Human Rights*, vol. 10, n. 1.2004, pp. 119-135; E. Rigo e F. De Masi, *Fighting Violence across Borders: From Victimhood to Feminist Struggles*, in *South Atlantic Quarterly*, vol. 118, n. 3.2019, pp. 670-677.

26. Cfr. A. Heber, "You thought you were Superman": Violence, Victimization and Masculinities, in *The British Journal of Criminology*, vol. 57, n. 1.2017, pp. 61-78; A.M. Russel, "Victims of Trafficking": the Feminisation of Poverty and Migration in the Gendered Narratives of Human Trafficking, in *Societies*, n. 4.2014, pp. 532-548; L.A. McCarthy, *A Gendered Perspective on Human Trafficking Perpetrators: Evidence from Russia*, in *Journal of Human Trafficking*, vol. 6, n. 2.2020, pp. 79-94.

27. A dimostrazione di questa prolungata tendenza ancora persistente, si consulti UNODC, *op. cit.*, p. 33.

28. UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked*, HCR/GIP/06/07, 2006, disponibile su [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org).

29. *Ivi*, para. 3.

30. A.M. Russel, *op. cit.*, p. 536. Traduzione dell'autrice del seguente passo in lingua inglese: «[w]hen female migration is visible, it is often in sexualised or exploited scenarios, like trafficking, which reinforce messages about the vulnerability of female migrants».

genere rilasciate da UNHCR nel 2002<sup>31</sup>: in entrambe le pubblicazioni, le donne migranti vengono specificatamente menzionate con riferimento al loro coinvolgimento nella tratta a fini di sfruttamento sessuale e prostituzione forzata e, alla luce di quest'esperienza comune considerata come una forma di violenza di genere, esse possono costituire un gruppo sociale a sé stante. Sebbene questi documenti si riferiscano ad una declinazione diffusa del fenomeno della tratta, una descrizione che lega esplicitamente ed esclusivamente le vittime di genere femminile allo sfruttamento sessuale produce un'immagine semplicistica e stereotipata di queste ultime, come riscontrato anche da vari autori della critica socio-giuridica in materia<sup>32</sup>.

Stando a questa branca della letteratura di riferimento, la narrazione dominante ascrive le figure femminili al settore della riproduzione sociale, concependole principalmente come detentrici di ruoli di cura personale, domestica o sessuale e non riconoscendo loro alcuno spazio nelle attività tipiche della sfera del lavoro produttivo, nemmeno se sottoposte a condizioni di sfruttamento<sup>33</sup>. Le donne migranti subiscono, di fatto, un processo di de-storicizzazione<sup>34</sup>, venendo rappresentate come corpi inermi e indifesi da proteggere una volta arrivate nel paese di destinazione in un'ottica che inquadra l'accoglienza come una pratica di benevolenza basata sul *diktat* securitario «prima le donne e i bambini<sup>35</sup>» più che il regolare assolvimento di specifici obblighi internazionali di protezione e assistenza<sup>36</sup>. Al contrario, gli uomini migranti appartengono ad un immaginario diverso, che riconosce loro un maggior grado di *agency* e non li include – né a livello normativo né a livello applicativo – tra i profili antonomastici che possono assumere le vittime di tratta. In base a questa concettualizzazione, ci si aspetta che essi svolgano il ruolo di *breadwinner*, intraprendendo il percorso migratorio per fornire sostentamento alla propria famiglia lavorando nel settore

---

31. UNHCR, *Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 2002, disponibile su [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org).

32. Tra le varie fonti di riferimento, si veda M. Facincani, «Donne in movimento: le richiedenti asilo vittime di tratta, tra disuguaglianze strutturali e vulnerabilità indotte», *AG AboutGender International journal of gender studies*, vol. 10, n. 20.2021, pp. 31-63; E. Lo Iacono, *Victims, Sex Workers and Perpetrators: Gray Areas in the Trafficking of Nigerian Women*, in *Trends in Organized Crime*, vol. 17, n. 1-2.2014, pp. 110-128; J. Chuang, *Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts*, in *Harvard Human Rights Journal*, n. 11.1998, pp. 65-107.

33. B. Sorgoni, *Migrazione femminile e lavoro domestico: un terreno da esplorare*, in *La Critica Sociologica*, n. 134-2000, pp. 78-88; E. Rigo, *La straniera. Mobilità, confini e riproduzione sociale oltre lo straniero di Simmel*, in *Teoria politica*, n. 10.2020, pp. 263-275. Si veda anche B. Anderson, *Reproductive labour and migration*, articolo presentato alla Sixth Metropolis Conference, University of Oxford, 2001, p. 3: «*Reproductive labour [...] at its crudest can be taken to mean the reproduction and maintenance of workers. Feminists developed this notion of reproductive labour, including some who argued that women are central to the capitalist mode of production because, through their unpaid household labour, they produce labour power itself. The raising of children, on the one hand, and the maintenance of workers on the other is largely thanks to the unpaid work of women.*».

34. Cfr. L.H. Malkki, *op. cit.*

35. Cfr. C. Enloe, *The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War*, Berkeley, University of California Press, 1993.

36. A livello nazionale, una recente misura legislativa che integra questo *diktat* è il decreto interministeriale del 4 novembre 2022 adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che promuove la cosiddetta strategia degli sbarchi selettivi, permettendo la discesa dalle navi delle ONG nel mar Mediterraneo solo a donne, bambini e uomini migranti in condizioni di salute considerate precarie. Per maggiori informazioni, si veda C. Favilli, *La stagione dei porti semichiusi: ammissione selettiva, respingimenti collettivi e responsabilità dello Stato di bandiera*, in *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2022. Si nota che questo regime è stato prontamente modificato dal d.l. n. 1/2023, volto a regolamentare – e limitare ulteriormente – l'attività di soccorso delle navi umanitarie.

agricolo o industriale<sup>37</sup>. Di conseguenza, gli uomini vittime di tratta appaiono come «un effetto collaterale del traffico di esseri umani<sup>38</sup>» oppure sono descritti attraverso attributi femminilizzanti o infantilizzanti, come se la loro posizione di vulnerabilità minasse l'idea normativa di mascolinità che dovrebbe caratterizzarli<sup>39</sup>.

In maniera analoga, la formulazione di alcuni strumenti di protezione ed assistenza congegnati a livello domestico hanno dato luogo ad osservazioni critiche di simile stampo. Infatti, stando alla legislazione italiana, le vittime di tratta hanno titolarità ad accedere alle tutele previste ex art. 18, d.lgs. n. 286/1998<sup>40</sup>, tra cui lo specifico permesso di soggiorno rilasciato per un massimo di diciotto mesi – con o senza l'avvio di un procedimento penale<sup>41</sup> – e l'accesso al cosiddetto programma unico d'emersione, integrazione e assistenza<sup>42</sup>. Promuovendo il cosiddetto «doppio binario» sociale e giudiziario, questa previsione normativa è nota per il suo carattere avanguardistico: la sua introduzione ha, infatti, preceduto di quasi dieci anni l'ideazione dell'analogo permesso di soggiorno promosso in seno al Consiglio d'Europa mediante la stipula della Convenzione di Varsavia<sup>43</sup>. Tuttavia,

---

37. Cfr. G. Garofalo Geymonat e S. Marchetti, *La migrazione fa bene alle donne? Il nesso genere-migrazione e la riproduzione sociale in una prospettiva globale*, in *Iride*, n. 1.2019.

38. E. O'Brien, *Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, villains and heroes*, New York, Routledge, 2019, pp. 47, 59. In particolare viene in rilievo il seguente passaggio, secondo cui le vittime maschili di tratta sono meno frequenti nella narrativa dominante per via della tendenza a concepire lo sfruttamento di questa categoria di soggetti come una questione di lavoro forzato o una conseguenza negativa del traffico di esseri umani piuttosto che una specifica declinazione del fenomeno della tratta. Qui di seguito la citazione testuale: «[male victims of trafficking] may be less prevalent [...] [in the dominant narrative] due, in part, to a tendency to view the exploitation of male migrants as a matter of forced labour or the negative consequences of human smuggling, rather than to view it as a form of human trafficking».

39. Sul punto si veda N. Mugugliani, *Trafficked adult men, gendered constructions of vulnerability, and access to protection*, NUI Galway, 2021, pp. 212-214. Cfr. M. Griffiths, *"Here, Man Is Nothing!": Gender and Policy in an Asylum Context*, in *Men and Masculinities*, vol. 18, n. 4.2015, pp. 468-488.

40. Abbreviato spesso nel testo come TUI (per esteso Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

41. Art. 18, co. 1, d.lgs. n. 286/1998, che afferma la seguente: «Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale». Si veda, inoltre, Ministero dell'interno, *Circolare Prot. N. 11050 del 28 maggio 2007. Art. 18 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale*, 2007. Ulteriori specifiche sul «doppio binario» sono state fornite anche dall'art. 27, co. 1, d.p.r. n. 394/1999.

42. Art. 18, co. 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, che recita quanto segue: «Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento». Per una definizione più particolareggiata del programma, si vedano gli artt. 1-3, d.p.c.m. n. 1620/2016.

43. Si veda l'art. 14, Convenzione di Varsavia.



l'attivazione delle misure *ex art. 18*, TUI discende direttamente dalla procedura di identificazione – prima preliminare e poi formale<sup>44</sup> – dei potenziali beneficiari quali vittime di tratta. Dal 2016 questo procedimento è stato condotto sulla base di specifiche linee guida che, aggiornate nel corso del tempo, hanno offerto alle varie categorie professionali interessate alcune indicazioni generali circa le caratteristiche più ricorrenti dei soggetti migranti identificati in Italia come vittime di tratta. Paragonando la prima edizione delle linee guida allegata al Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta e il grave sfruttamento per il biennio 2016-2018<sup>45</sup> e le due versioni pubblicate da UNHCR nel 2017<sup>46</sup> e nel 2021<sup>47</sup> – quest'ultime dedicate specificamente ai e alle richiedenti asilo di cui si presume il coinvolgimento nella tratta di esseri umani –, emerge una graduale evoluzione nella codificazione dei principali canoni per individuare le vittime di tratta, che diventano più particolareggiati e includono indicatori quali l'età, il paese d'origine e alcune specifiche dichiarazioni rilasciate durante il colloquio con la Commissione territoriale o con altre figure professionali interessate<sup>48</sup>. Pur non fornendo un «elenco rigido e tassativo ma solo un insieme di parametri indicativi<sup>49</sup>», la stesura di tali indici ha a sua volta consolidato alcune concezioni stereotipizzanti, come si riscontra nel caso delle linee guida del 2017. Infatti, subentrando alla versione precedente in risposta ai nuovi trend migratori e al crescente numero di domande di protezione internazionale depositate negli anni, questo documento ha proposto una lista di indicatori preliminari più ristretta per procedere all'identificazione delle vittime di tratta tra i soggetti afferenti al circuito di accoglienza e asilo. Nello specifico, esso non ha solo sfoltito sia i parametri generali che quelli relativi a condizioni subite dalle potenziali vittime di tratta prima, durante e dopo il viaggio, ma ha anche eliminato la suddivisione degli indici specifici per categoria di sfruttamento<sup>50</sup>. Infatti, se le linee guida del 2016 forniscono quattro diversi *set* di indicatori che generalmente contraddistinguono le

---

44. La differenza tra le due forme di identificazione è la seguente: mentre la prima fase – definita *detection* in inglese – può essere condotta da una varietà di profili professionali in quanto consiste in un'identificazione informale, la seconda fase – propriamente detta *identification* – è prerogativa di apposite categorie di lavoratori, che in Italia corrispondono agli «enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3-bis d.lgs. 286/98 nonché, nel contesto giudiziale o investigativo, alle forze dell'ordine o al Pubblico Ministero», come specificato in Consiglio dei Ministri, *Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*, 2022, p. 64, disponibile su [www.retesai.it](http://www.retesai.it). Un'analoga distinzione viene evidenziata in European Migration Network Study, *Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection*, 2022, disponibile su <https://home-affairs.ec.europa.eu>.

45. Dipartimento per le pari opportunità, *Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento. Allegato 2 del Piano d'Azione Nazionale Anti-tratta*, 2016, disponibile su [www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-d-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/](http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-d-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/).

46. Ministero dell'interno e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, 2017, disponibile su [www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it).

47. Commissione nazionale per il diritto d'asilo e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, 2021, disponibile su [www.unhcr.org/it](http://www.unhcr.org/it).

48. Oltre alle Commissioni territoriali, le linee guida del 2021 includono tra il personale autorizzato a condurre l'identificazione preliminare le seguenti categorie professionali: le forze dell'ordine, la polizia di frontiera, gli uffici immigrazione, il personale sanitario, i magistrati, gli operatori delle organizzazioni presenti nei luoghi di arrivo – via mare, via terra o via aerea –, il personale delle strutture di accoglienza per le persone richiedenti asilo e tutti coloro che hanno contatto con persone straniere, cittadini di Stati appartenenti o non all'UE, rifugiati e persone richiedenti asilo.

49. Ministero dell'interno e UNHCR, *op. cit.*, p. 36.

50. Si confrontino Dipartimento per le pari opportunità, *op. cit.*, pp. 16-24 e Ministero dell'interno e UNHCR, *op. cit.*, pp. 37-40.

vittime di prostituzione forzata, sfruttamento lavorativo, servitù domestica e accattonaggio, il documento aggiornato nel 2017 adotta una prospettiva più limitata, elencando solo i fattori più ricorrenti per l'identificazione specifica delle donne nigeriane vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale<sup>51</sup>. Tratteggiando una descrizione tanto minuziosa dell'età delle vittime (i.e. tra i 15 e i 24 anni), delle loro origini geografiche (i.e. Edo State o Lagos) e del loro background culturale e sociale di provenienza (i.e. basso livello di istruzione, famiglia numerosa e poco abbiente, matrimonio forzato)<sup>52</sup>, le linee guida del 2017 producono un archetipo che esclude non solo i e le richiedenti sottoposti ad altre tipologie di sfruttamento ma anche coloro che, pur vivendo un'esperienza analoga, non si conformano per nazionalità, età e genere a tali caratteristiche distintive. Nonostante le più recenti linee guida del 2021 abbiano proposto una prospettiva meno circoscritta e più attenta a diverse sfaccettature della tratta di esseri umani (i.e. sfruttamento sessuale e sfruttamento lavorativo) invece di fornire la descrizione di un preciso modello di vittima<sup>53</sup>, è innegabile che l'applicazione pratica di questi parametri abbia influenzato per alcuni anni la concettualizzazione e, di conseguenza, l'identificazione dei presunti o potenziali soggetti coinvolti in queste dinamiche di sfruttamento, rischiando di consolidare un immaginario limitato e limitante<sup>54</sup>.

Un simile preconetto si riscontra nella definizione normativa delle misure di tutela previste *ex art. 18*, TUI Scritta oltre vent'anni fa, la norma si riferisce a declinazioni passate del fenomeno in esame che differiscono da quelle attuali per profili coinvolti e strategie coercitive impiegate. Infatti, tra le vittime di tratta più comunemente identificate all'epoca spiccavano le donne dell'est Europa – soprattutto albanesi –, che venivano generalmente adescate con l'inganno da potenziali partner che promettevano un futuro insieme in Italia e, una volta trasferitesi, costrette a prostituirsi pena abusi fisici e violenze domestiche<sup>55</sup>. Di conseguenza, il programma unico di emersione, assistenza e integrazione è stato congegnato come una reale garanzia di fuga dai trafficanti intenzionati a rintracciare le vittime e a soggiogarle nuovamente<sup>56</sup>. Nato, dunque, per fronteggiare la «gravità e attualità del pericolo<sup>57</sup>», l'ingresso nel programma prevede delle regole molto rigide per le vittime, quali, ad esempio, l'obbligo di soggiorno all'interno di appositi rifugi condivisi senza poterne divulgare l'indirizzo all'esterno, il divieto di uscire dalla struttura per determinati periodi di tempo e l'assenza di un cellulare e di social media nella fase iniziale dell'accoglienza<sup>58</sup>. Tuttavia, dopo l'apertura della rotta mediterranea e l'aumento dei flussi migratori provenienti dall'Africa subsahariana e, in particolare, di donne nigeriane vittime di tratta per sfruttamento sessuale, il fenomeno in esame ha cambiato i propri connotati.

---

51. Ministero dell'interno e UNHCR, *op. cit.*, p. 38.

52. *Ibidem*.

53. Commissione nazionale per il diritto d'asilo e UNHCR, *op. cit.*, pp. 50-52.

54. Dalle interviste con A1, A3, CT1, G1, G2, G3, OA1 e OA2, emerge una convergenza generale verso un archetipo prevalente di donna nigeriana vittima di tratta di tratta per sfruttamento sessuale, che di solito è giovane, viene dall'Edo State o da Benin City, è poco o affatto scolarizzata e viveva in condizioni di povertà nel paese d'origine.

55. Interviste con A1, CT1, OA1, OA3 e OA4. Cfr. N. Mai, *Transforming Traditions: A Critical Analysis of the Trafficking and Exploitation of Albanian Girls in Italy*, in *The Mediterranean Passage: Migration and New Cultural Encounters in Southern Europe*, a cura di R. King, Liverpool University Press, 2001, pp. 258-278.

56. Interviste con A3 e CT1. Cfr. F. Nicodemi, *Il Sistema Anti-Tratta Italiano Compie Venti Anni. L'Evoluzione delle Misure Legislative e di Assistenza per le Vittime e le Interconnessioni con il Sistema della Protezione Internazionale*, in *Ius Migrandi. Trent'anni di Politiche e Legislazione sull'Immigrazione in Italia*, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, Milano, FrancoAngeli, 2020, p. 725.

57. Art. 18, co. 2, d.lgs. n. 286/1998.

58. Interviste con A3, OA1 e OA4.

Infatti, se da una parte il legame con la rete di sfruttamento – e il timore di ripercussioni dovute ad un'eventuale diserzione – è stato spesso suggellato attraverso giuramenti tribali (i.e. il rito juju)<sup>59</sup>, dall'altra il rapporto con i trafficanti e, nel caso della prostituzione forzata delle donne nigeriane, con le cosiddette *madam*<sup>60</sup> ha assunto una dimensione temporale più circoscritta perché volto all'estinzione del debito contratto prima, durante e/o dopo il viaggio<sup>61</sup>. L'aumento del numero di persone coinvolte ha, dunque, diminuito il valore economico della singola vittima, riducendo gli sforzi impiegati per rintracciarla nel caso di fuoriuscita dalla rete di sfruttamento e, dunque, evitando di generare una situazione di pericolo grave ed attuale come intesa ex art. 18, TUI. Si consideri, inoltre, che alcune di queste vittime riescono ad affrancarsi autonomamente, fuggendo o estinguendo il proprio debito attraverso il lavoro sessuale o altre attività negoziate con le *madam*<sup>62</sup> e raggiungendo, dunque, un certo grado di indipendenza. Di conseguenza, nonostante il bisogno di supporto, queste donne non sono facilmente disposte ad abbandonare la propria autonomia per adattarsi alla rigidità delle misure di assistenza previste ex art. 18, TUI<sup>63</sup>. Questi mutamenti hanno, di fatto, messo in luce l'inattualità della norma in esame che, come attesta l'ultimo rapporto del GRETA sull'Italia, viene attivata sempre meno rispetto ad altre forme di protezione (e.g. protezione internazionale)<sup>64</sup>.

Un ulteriore cambiamento nel fenomeno della tratta è stato riscontrato dopo il 2017, quando il contenimento dei flussi migratori provenienti dal continente africano ha lasciato il passo ad un aumento di uomini migranti originari dell'India, del Pakistan e del Bangladesh coinvolti in reti di sfruttamento lavorativo<sup>65</sup>. Sebbene l'incremento di uomini identificati come vittime di tratta e di grave sfruttamento abbia portato alla creazione di apposite strutture di accoglienza<sup>66</sup>, non esistono ad oggi dati ufficiali pubblicati periodicamente che inquadrino l'attribuzione del permesso di soggiorno ex art. 18, TUI e l'accesso al programma unico d'emersione, assistenza ed integrazione sulla base del genere dei beneficiari. Tuttavia, questo titolo di soggiorno è attribuito in prevalenza a vittime di tratta per sfruttamento sessuale, che, nel caso italiano, sono generalmente donne. Infatti, stando ai più recenti dati divulgati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>67</sup>, nel 2018 sono stati rilasciati 270 permessi di soggiorno ex art. 18, TUI, di cui solo uno per sfruttamento lavorativo, confermando una tendenza già registrata negli anni

---

59. Interviste con A1 e OA3. Cfr. L. Bergamo, *La trasformazione della modalità di assoggettamento delle vittime nigeriane di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Alcuni spunti di riflessione emersi dalla tavola rotonda*, in *Progetto Melting Pot Europa*, [www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org), 2021.

60. Le *madam* (o *maman*) sono donne nigeriane – spesso precedentemente coinvolte nella rete di sfruttamento sessuale – che reclutano le nuove vittime all'interno del sistema della tratta al fine di saldare il debito contratto durante il viaggio. Per maggiori informazioni sul rapporto tra vittime e *madam*, si veda E. Lo Iacono, *op. cit.*

61. Intervista con OA1 e OA3.

62. Intervista con OA3.

63. Intervista con CT1 e OA3. Dall'intervista con CT2&3: «[Le persone che oggi accedono alle misure di assistenza ex art. 18] danno l'impressione di aver subito un trauma fortissimo per attivare il programma».

64. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità, *Annex 1. Comments on the Final Report concerning the Implementation of the Convention on Action against Trafficking in Human Beings in Italy (Second Evaluation Round)*, 2019, p. 5.

65. Intervista con CT1.

66. GRETA, *Report Concerning the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. Second Evaluation Round*, GRETA(2018)28, Edward Elgar Publishing, 2019, par. 168, 170, disponibile su <https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627>.

67. Si veda Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità, *op. cit.*, p. 5.

precedenti<sup>68</sup>. Va considerato, inoltre, che questa categoria di soggetti può, in alternativa, avvalersi dell'attivazione del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo *ex art. 22, co. 12-quater*, TUI<sup>69</sup>. Pur garantendo un permesso di soggiorno di uguale durata rispetto a quello *ex art. 18*, esso segue una logica premiale, che subordina l'attribuzione della protezione alla deposizione della denuncia contro lo sfruttatore<sup>70</sup>. Inoltre, contrariamente alle tutele previste dall'art. 18, il permesso di soggiorno *ex art. 22, co. 12-quater* non prevede l'accesso a specifiche misure di assistenza per i beneficiari, che non ricevono altro sostegno e facilitazione al processo di integrazione nel paese ospitante se non la regolarizzazione della propria presenza in Italia. Di conseguenza, nonostante i permessi di soggiorno rilasciati *ex art. 18* alle vittime di sfruttamento lavorativo siano numericamente contenuti, si registra una chiara preferenza per la richiesta di questi ultimi piuttosto che per la regolarizzazione *ex art. 22, co. 12-quater*<sup>71</sup>.

Alla luce di questa tendenza, l'esistenza di due norme simili per natura, seppur diverse per grado di tutela<sup>72</sup>, instilla il dubbio che si possa consolidare una diversa – e gerarchica – attribuzione delle suddette misure legali sulla base del tipo di sfruttamento subito, del genere d'appartenenza dell'eventuale beneficiario, nonché dei conseguenti stereotipi che ne discendono e che relegano gli uomini al lavoro produttivo e le donne alla sfera riproduttiva<sup>73</sup>. Una demarcazione del genere oscura parte del complesso fenomeno della tratta, in cui, ad esempio, le donne sono spesso vittime di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo o domestico, rischiando di subire – o subendo – anche molestie sessuali da parte dei propri superiori o datori di lavoro<sup>74</sup>.

---

68. GRETA, *op. cit.*, par. 199.

69. Introdotto nel 2012 con il recepimento della direttiva 2009/52/CE. Al considerando n. 27, la direttiva dispone che, in aggiunta ai meccanismi di denuncia, gli Stati membri possano «rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di Paesi terzi che sono stati oggetto di condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti di datori di lavoro».

70. L. Palumbo, *Trafficking and Labour Exploitation in Domestic Work and the Agricultural Sector in Italy*, Research Project Report, San Domenico di Fiesole, European University Institute, 2016, p. 17.

71. *Ibidem*.

72. Si consideri che il Gruppo tecnico che ha redatto le recenti linee guida inerenti allo sfruttamento lavorativo ha avanzato alcune proposte di riforma normativa, promuovendo un'armonizzazione tra le due norme in esame per favorire un'effettiva messa in sicurezza della persona che denuncia il proprio sfruttatore nonché un processo di reinserimento socio-lavorativo. Al momento, tuttavia, la proposta non ha visto un seguito nell'azione del legislatore. A tal proposito, si veda A. Cornice, *La condizione dei braccianti agricoli di origine straniera: Tra criticità strutturali e azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo*, in *Sinapsi*, vol. 12, n. 1.2022, p. 87.

73. Il punto viene chiarito da D. Genovese e E. Santoro, *L'articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 159.2018, p. 34, che afferma la seguente: «Il limitatissimo numero di richieste di protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo avanzato delle procure mostra che il problema è in primo luogo culturale, di cultura e linguaggio giuridico, di *visual gestalt*: deriva dal modo in cui operatori giuridici e sociali costruiscono, “vedono”, alcune vittime e non altre meritevoli di tutela e non dal testo dell'art. 18 o degli articoli del codice penale che definiscono le fattispecie che consideriamo presupposto per la concessione della protezione».

74. Cfr. L. Palumbo e A. Sciarba, *Vulnerability to Forced Labour and Trafficking: The case of Romanian women in the agricultural sector in Sicily*, in *Anti-Trafficking Review*, n. 5.2015, pp. 89-108; G. Moschetti e G. Valentino, *L'impiego delle straniere in agricoltura: i dati INPS e i risultati di un'indagine diretta in Puglia, nelle aree di Cerignola (FG) e Ginosa (TA)*, in *Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*, a cura di CREA, 2019, pp. 45-68; European Union Agency for Fundamental Rights, *Out of Sight: Migrant Women Exploited in Domestic Work*, LU, Publications Office, 2018.

### 3. Vittime di tratta e valutazione delle domande d'asilo: tra *bias* applicativi ed orientamenti decisionali prevalenti nella giurisprudenza italiana

Come già menzionato, i mutamenti nelle dinamiche migratorie che hanno interessato il panorama italiano dal 2015 in poi hanno prodotto flussi misti in cui è stato possibile distinguere i profili di presunte o potenziali vittime di tratta rispetto alla più vasta e variegata categoria delle e dei richiedenti asilo presi in carico dal sistema d'accoglienza nazionale. Se da una parte la presenza di linee guida ufficiali facilita la procedura d'identificazione, un grosso ostacolo ancora presente riguarda la mancanza di accordi multilivello che facilitino la collaborazione e il confronto tra tutte le categorie professionali che si interfacciano con presunte o potenziali vittime di tratta. Di fatto, nonostante i buoni propositi già delineati nel PNA 2016-2018<sup>75</sup> e recentemente ribaditi dalla sua rinnovata versione per il periodo 2022-2025<sup>76</sup>, ad oggi non esiste un vero meccanismo di *referral* nazionale ma solo protocolli settoriali di respiro limitato (i.e. tra Commissioni territoriali ed enti anti-tratta<sup>77</sup>) o, tutt'al più, alcuni tentativi di formalizzazione dei rapporti tra categorie lavorative meno dialoganti e di raccordo provinciale e regionale più completo che, tuttavia, costituiscono ancora delle eccezioni virtuose<sup>78</sup>. Le sinergie assai limitate tra i diversi attori coinvolti nel processo di identificazione delle vittime di tratta generano, di conseguenza, diverse visioni preconette di come una vittima di tratta dovrebbe apparire. Mentre, ad esempio, il personale degli *hot-spot* e gli assistenti sociali impiegati nei Centri d'accoglienza (i.e. CPA, SAI e CAS<sup>79</sup>) possono riscontrare indizi di tratta nelle fasi direttamente successive all'ingresso dei e delle richiedenti asilo in Italia, i commissari territoriali e i giudici si interfacciano solitamente con presunte vittime che hanno già risieduto per anni sul territorio nazionale. A causa della sfasatura temporale dovuta alle lunghe attese che caratterizzano l'amministrazione e la

---

75. Consiglio dei Ministri, *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018*, 2016, disponibile su [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it).

76. Consiglio dei Ministri, *Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*, *op. cit.*

77. Realizzati a livello nazionale a seguito delle linee guida; ad esempio, si veda *Emersione e Identificazione*, in *Satistoscana - La Toscana contro la Tratta*, [www.satistoscana.org/emersione-e-identificazione/](http://www.satistoscana.org/emersione-e-identificazione/).

78. Ne sono prova i *memorandum* d'intesa firmati nelle città di Salerno, Teramo, Torino, Catanzaro e Venezia nonché i protocolli multiagenzia regionali siglati in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. A tal proposito, si veda Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, *Protocollo d'intesa tra la Commissione territoriale di Salerno per il riconoscimento della protezione internazionale e la cooperativa sociale Dedalus per l'identificazione e la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo vittime di tratta e sfruttamento*, 2016; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, Procura Generale Distretto Corte d'appello di L'Aquila, e Procura Distrettuale Antimafia di L'Aquila, *Prot. N. 2359/17. Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento*, 2017; Prefettura di Torino et al., *Protocollo d'intesa contenente procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento e per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani*, 2022; Regione Calabria e Tribunale di Catanzaro, *Protocollo di intesa contro la tratta di esseri umani*, 2019; Regione Veneto, *Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per l'identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito del progetto N.A.V.I.G.A.Re. - Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali. Deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 31 maggio 2021*, 2022; Regione Lombardia et al., *Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani*, 2017; Prefettura di Trieste et al., *Protocollo n. 19 /CULT/CONV*, 2016. Mentre alcuni accordi formalizzano e regolano interazioni più circoscritte ma generalmente meno sviluppate (e.g. la cooperazione tra i Tribunali ordinari e gli enti competenti che afferiscono alle reti anti-tratta locali), altri adottano un approccio più propriamente olistico, coinvolgendo un ventaglio più ampio di attori professionali interessati in un perimetro territoriale più esteso.

79. Gli acronimi stanno rispettivamente per Centri di prima accoglienza, sistema di accoglienza e integrazione e Centri d'accoglienza speciale.

giustizia italiana, queste ultime categorie professionali sviluppano un archetipo della vittima ideale basato su dinamiche migratorie spesso inattuali<sup>80</sup>.

Questa percezione si riscontra, in particolare, analizzando gli orientamenti più comuni nella giurisprudenza nazionale in merito ai ricorsi depositati da soggetti con presunti indicatori di tratta<sup>81</sup>. È da considerare, innanzitutto, che, in linea con le tendenze migratorie nazionali, la maggior parte delle sentenze di riferimento emesse sia da Tribunali ordinari sia dalla Corte di cassazione riguardano ricorrenti nigeriane identificate – o sospettate di essere – vittime di tratta per sfruttamento sessuale<sup>82</sup>. Sebbene il numero di domande d’asilo depositate da donne nigeriane emigrate in Italia sia stato significativo e l’arretrato giudiziale abbia rallentato la valutazione dei ricorsi che, anche se depositati anni fa, vengono esaminati solo di recente, l’analisi della giurisprudenza mette in luce il rischio di automatismi nell’approcciare questa categoria di migranti. Ciò si riscontra quando le ricorrenti nigeriane non dichiarano la propria esperienza di sfruttamento in sede di audizione. Tra gli indicatori di tratta a cui i giudici si attengono c’è, infatti, la frammentarietà – e, di conseguenza, la mancata credibilità – delle dichiarazioni rese durante il colloquio. L’importanza di questo parametro è stata sottolineata a più riprese dalla Corte di cassazione, che ha ricondotto l’assenza di coerenza narrativa alle difficoltà sperimentate dai e dalle ricorrenti nel raccontare il proprio passato<sup>83</sup>, nonché alla paura di ripercussioni provocate da tale apertura<sup>84</sup>. Ciò sembra valere in particolar modo per le donne vittime di tratta per sfruttamento sessuale. Infatti, considerando quanto tratteggiato da Cass. civ. n. 15803/2022, queste ricorrenti vengono ritratte come soggetti vulnerabili che potrebbero non essere ancora riuscite ad affrancarsi dalla soggezione fisica e psicologica tipica del fenomeno della tratta e che, di conseguenza, evitano di condividere la verità sulla propria esperienza e di autoidentificarsi come vittime di sfruttamento sessuale<sup>85</sup>. In particolare, la Corte ha affermato che questa specifica declinazione della tratta di esseri umani «si fonda sull’approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere<sup>86</sup>».

In considerazione di tali fonti d’impedimento, i giudici sono chiamati a bilanciare questa lacuna assolvendo al proprio dovere di cooperazione istruttoria e raccogliendo, quindi, informazioni accurate e aggiornate sulle recenti evoluzioni del fenomeno della tratta e sul paese d’origine dei o delle ricorrenti per coadiuvare questi ultimi nello sviluppo delle loro dichiarazioni senza modificarle o integrarle ma solo qualificandole alla luce dei dati ottenuti<sup>87</sup>. Nonostante questo presunto limite di manovra, tuttavia, la Corte di cassazione ha promosso un orientamento che sembra travalicare i confini segnati. Infatti, nel caso in cui la natura frammentata della narrazione permanga dopo l’audizione, la Corte ha esplicitamente affermato che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice sussiste nonostante le dichiarazioni del o della ricorrente risultino ancora parziali e non credibili. Questa prospettiva getta le basi per quanto affermato successivamente da Cass. civ. n. 1750/2021, secondo cui la negazione da parte del o della ricorrente della propria esperienza come

---

80. Intervista con OA1.

81. Cfr. Tribunale di Napoli, decreto del 25 maggio 2022, n. r.g. 5826/2019; Tribunale di Genova, decreto del 21 febbraio 2022, n. r.g. n.d.

82. Cfr. Tribunale di Brescia, decreto del 23 marzo 2021, n. r.g. 9557/2019, che si riferisce ad una donna ivoriana.

83. Cass. civ., sez. II, n. 1750/2021.

84. Cass. civ., sez. I, n. 29603/2019.

85. Cass. civ., n. 15803/2022.

86. Cass. civ., sez. I, n. 676/2022.

87. Cass. civ., sez. VI, n. 16411/2019.

vittima di tratta non va considerata come un elemento decisivo e prevalente ai fini del processo d'identificazione qualora emergano altri indicatori dalla storia narrata<sup>88</sup>. Un simile orientamento è riscontrabile anche nella giurisprudenza dei Tribunali ordinari<sup>89</sup>, come il Tribunale di Firenze, che nel 2022 ha riconosciuto il rifugio ad una donna nigeriana per via della sua presunta esperienza come vittima di tratta nonostante la mancata affermazione della ricorrente<sup>90</sup>. Per quanto sia indubbio che la prostituzione forzata possa costituire un'esperienza traumatica e di difficile condivisione<sup>91</sup>, un orientamento del genere rischia di annientare l'*agency* dei soggetti presuntamente coinvolti in questa forma di sfruttamento alla luce di convinzioni predeterminate che prevaricano le parole dei e delle ricorrenti<sup>92</sup>. Inoltre, lo stereotipo della donna nigeriana vittima di tratta per sfruttamento sessuale appare talmente radicato nel ragionamento giuridico che viene richiamato anche in totale assenza di indicatori. Ne offre un esempio un'altra sentenza del Tribunale di Firenze, nella quale, nonostante la ricorrente fosse fuggita dalla Nigeria insieme al marito e raccontasse una storia affatto riconducibile alle vicende solitamente subite dalle vittime di tratta, il giudice ha ritenuto necessario precisare esplicitamente la mancanza di indizi di tratta all'interno della propria argomentazione<sup>93</sup>.

Sebbene non siano sempre tenuti formalmente ad attivarlo<sup>94</sup>, talvolta i Tribunali ricorrono al meccanismo di *referral*, reindirizzando i e le ricorrenti agli enti anti-tratta territoriali, i quali sono chiamati a redigere uno specifico rapporto al termine di uno o più colloqui. Come nel caso delle Commissioni territoriali, il meccanismo di *referral* non viene attivato come supporto all'identificazione preliminare condotta dal giudice<sup>95</sup> ma piuttosto come un'ulteriore misura di tutela per le presunte vittime al fine di informarle su una via alternativa alla protezione internazionale<sup>96</sup>. Tuttavia, incontrando le presunte vittime, i servizi anti-tratta possono ravvisare o meno indicatori rilevanti e facilitare la condivisione della propria vicenda migratoria in un contesto più informale, ricavando elementi che completano e arricchiscono la valutazione giuridica della domanda d'asilo del o della ricorrente<sup>97</sup>. Infatti, ponendosi a cavallo tra il sistema anti-tratta e il sistema asilo italiano, la figura dell'operatore anti-tratta gode di un punto di vista privilegiato che permette di

88. Cass. civ., sez. II, n. 1750/2021.

89. Cfr. Tribunale di Messina, decreto del 7 dicembre 2020, n. r.g. 1927/2020; Tribunale di Firenze, decreto del 4 agosto 2022, n. r.g. n.d.; Tribunale di Venezia, decreto del 21 luglio 2022, n. r.g. 1861/2019; Tribunale di Bologna, decreto del 17 gennaio 2019, n. r.g. 19126/2017.

90. Tribunale di Firenze, decreto del 3 agosto 2022, n. r.g. 12590/2019.

91. Cfr. M.G. Giammarinaro, *Understanding Sever Exploitation Requires a Human Rights and Gender-Sensitive Intersectional Approach*, in *Frontiers in Human Dynamics*, n. 4.2022.

92. Cfr. G. Serughetti, *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in *AG AboutGender International journal of gender studies*, vol. 8, n. 15.2019.

93. Tribunale di Firenze, decreto del 12 gennaio 2022, n. r.g. 16556/2018.

94. Sono ancora pochi, infatti, gli accordi quadro tra enti anti-tratta e Tribunali volti a sistematizzare il meccanismo di *referral*.

95. Interviste con G1, G2 e G3. In particolare, G2 ha affermato quanto segue: «[il rapporto dell'ente anti-tratta redatto a seguito del *referral*] non rileva, noi potremmo già decidere, però lo facciamo [n.d.r. attiviamo il meccanismo di *referral*] per aiutare queste ragazze».

96. Cfr. Cass. civ., sez. I n. 676/2022; Cass. civ., n. 15803/2022.

97. Per esempio, in una delle sue più recenti pronunce (Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 21 febbraio 2022, n. r.g. n.d.), il Tribunale di Reggio Calabria ha integrato nella propria argomentazione giuridica quanto emerso dai rapporti stilati dall'ente anti-tratta toscano presso cui la ricorrente era stata presa in carico. In modo analogo, il Tribunale di Bologna (Tribunale di Bologna, decreto del 16 dicembre 2020, n. r.g. 9833/2018) ha spontaneamente posticipato la propria decisione circa la domanda d'asilo della ricorrente nigeriana in attesa del rapporto del rappresentante regionale della rete anti-tratta friulana che assisteva la presunta vittima di tratta.

ottenere una visione più completa dei possibili profili coinvolti nel fenomeno in esame: questa categoria professionale non individua le vittime di tratta solo tra i e le richiedenti asilo ma anche tra coloro che non vogliono o non possono depositare domanda di protezione internazionale. Ne costituisce un esempio paradigmatico la situazione delle donne cinesi costrette allo sfruttamento sessuale *in door*<sup>98</sup> o alle donne rumene e bulgare che, dopo l'allargamento ad est dell'Unione europea, non hanno più avuto bisogno di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano, fuoriuscendo dal sistema asilo ma non per forza dalle reti di sfruttamento locali<sup>99</sup>. Tuttavia, a causa dell'assenza di protocolli diffusi e di sinergie formalizzate tra enti anti-tratta e Tribunali, il meccanismo di *referral* non è di comune utilizzo tra i giudici, che spesso non se ne avvalgono e si affidano esclusivamente alla propria percezione<sup>100</sup>.

Al contrario dell'ampia casistica riguardante le donne migranti vittime di prostituzione forzata, la giurisprudenza nazionale che riguarda i e – in particolare – le ricorrenti coinvolti in attività di presunto o appurato sfruttamento lavorativo è ancora piuttosto limitata nonché difficilmente reperibile. La maggior parte dei soggetti identificati in sede di audizione come vittime di tratta per sfruttamento lavorativo sono uomini impiegati in agricoltura come braccianti<sup>101</sup>. Un elemento che ricorre è la denuncia che i soggetti sfruttati hanno sporto contro i loro datori di lavoro, evidenziando non solo una consapevolezza del funzionamento del sistema italiano e, dunque, un certo grado di integrazione ma anche l'espressione di un'*agency* che non emerge nelle sentenze riguardanti donne vittime di prostituzione forzata<sup>102</sup>. Un'ulteriore differenza tra le due categorie di vittime riguarda gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti circa la forma di protezione attribuita. Sebbene anche le vittime di tratta per sfruttamento lavorativo possano essere considerate membri di un determinato gruppo sociale e ricevere lo *status* di rifugiato se sottoposti al rischio di persecuzione in patria<sup>103</sup>, si osserva una tendenza nel riconoscimento della protezione umanitaria o speciale,

---

98. Intervista con OA2. Cfr. BeFree, *Inter/rotte. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenza*, Roma, 2016, pp. 66-72, disponibile su [www.befreecooperativa.org](http://www.befreecooperativa.org).

99. Si veda, a tal proposito, L. Palumbo e A. Sciarba, *op. cit.*

100. Dall'analisi della giurisprudenza fiorentina selezionata (quarantadue sentenze in totale), si evince che la maggior parte delle decisioni adottate dalla Quarta Sezione Specializzata in Immigrazione del Tribunale di Firenze – incluse quelle emesse nel 2022 – non attiva il meccanismo di *referral*: infatti, il caso pionieristico che ha introdotto tale pratica nella giurisprudenza locale (Tribunale di Firenze, decreto del 14 dicembre 2017, n. r.g. 2314/2017) non ha avuto un effettivo proseguo fino al 2020, segnando l'apice nel 2021 e diminuendo la frequenza di utilizzo nel 2022 (dati raccolti entro metà luglio dello stesso anno).

101. Cfr. Tribunale di Torino, decreto del 25 maggio 2022, n. r.g. 2945/2022.

102. Intervista con G1: «Ora iniziano a vedersi queste ragazze, donne sfruttate lavorativamente, che fanno causa. Spesso vanno dall'organico di mediazione e riescono ad ottenere anche dei ristori, tipo due o tremila euro. Per loro sono anche importanti. Ne ho trovata qualcuna che inizia a prendere coscienza, non solo donne, anche soprattutto lavoratori sfruttati, pakistani, bengalesi. Questo io lo trovo un importante fattore d'integrazione: aver capito quali sono i tuoi diritti e quali sono gli strumenti per difenderli, uscire da quella "logica del poverino"». Cfr. Tribunale di Torino, decreto del 25 maggio 2022, n. r.g. 2945/2022; Tribunale di Milano, decreto del 10 febbraio 2021, n. r.g. n.d.; Tribunale di Catanzaro, decreto del 18 febbraio 2021, n. r.g. 6346/2018. Tuttavia, nel caso di mancata denuncia (e.g. Tribunale di Milano, decreto del 15 maggio 2021, n. r.g. n.d.) essa può integrare un elemento di vulnerabilità, concorrendo alla determinazione delle condizioni per riconoscere la protezione umanitaria.

103. Un esempio di ricorrente nigeriano vittima di tratta per sfruttamento lavorativo beneficiario di rifugio si riscontra nella sentenza del Tribunale di Bologna citata anonimamente in A. Fiorini, *La protezione internazionale davanti al giudice. Studio sui decreti del Tribunale di Bologna*, in *Asilo in Europa*, [www.asiloineuropa.it](http://www.asiloineuropa.it), 2020, pp. 36-37.



se la domanda d'asilo è stata depositata dopo l'adozione del cd. decreto Salvini<sup>104</sup>. Infatti, come evidenziato da una recente sentenza del Tribunale di Bologna, tale esperienza fa emergere «fattori che convergono a delineare una situazione soggettiva di particolare vulnerabilità<sup>105</sup>». Per quanto riguarda, invece, le donne vittime di tratta per sfruttamento sessuale, l'orientamento giurisprudenziale prevalente pone una linea di demarcazione tra coloro che ammettono la propria condizione di vittima e coloro che negano la vicenda di tratta: mentre alle prime è riconosciuto la protezione internazionale in quanto il ritorno in patria costituirebbe motivo certo di persecuzione o di marginalizzazione sociale<sup>106</sup>, alle seconde – qualora non ricevano un diniego per la mancata credibilità del loro racconto – viene attribuito il permesso per protezione umanitaria o speciale alla luce della loro posizione di vulnerabilità<sup>107</sup>. Pur fungendo da strumento di tutela, l'individuazione di questa vulnerabilità soggettiva rischia di collidere con l'autodeterminazione della ricorrente: ne è un esempio Cass. civ. n. 30402/2021<sup>108</sup>, in cui la Corte ha rigettato la decisione del Tribunale di Bari di non riconoscere la protezione umanitaria alla ricorrente alla luce della dichiarata volontarietà nello svolgimento dell'attività di prostituzione. Stando alla Corte, la presunta volontarietà affermata dalla ricorrente potrebbe celare un atto di coercizione o sarebbe da considerarsi nulla qualora la scelta di prostituirsi fosse legata a ragioni socioeconomiche<sup>109</sup>. Ad ogni modo, la differenza tra la protezione riconosciuta alle vittime auto-identificatesi in quanto tali e quella attribuita alle ricorrenti caratterizzate solo da presunti indicatori di tratta – promossa anche dalla Corte di cassazione<sup>110</sup> – è principalmente legata alla possibile sussistenza di legami tra le ricorrenti e la rete di sfruttamento, motivo che spiegherebbe la ritrosia nel fornire dichiarazioni più complete sulla propria esperienza come vittime<sup>111</sup>. In tal senso, alcune recenti interpretazioni delle misure *ex art. 18*, TUI ritengono che l'adesione al programma unico di emersione, assistenza e integrazione dovrebbe precedere il riconoscimento della protezione internazionale al fine di garantire l'effettiva fuoriuscita dal sistema criminale<sup>112</sup>. Di conseguenza, sebbene la Corte di cassazione promuova una posizione opposta<sup>113</sup>, la decisione della ricorrente di non accedervi rischia di influire

104. Stando a quanto affermato da Cass. civ., sez. I, n. 13096/2019 e Cass. civ., sez. I, n. 4890/2019, la protezione umanitaria può essere ancora riconosciuta ai richiedenti che hanno depositato domanda di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

105. Tribunale di Bologna, decreto del 31 dicembre 2019, n. r.g. 6185/2018.

106. Cfr. Cass. civ., sez. II, n. 17186/2020; Tribunale di Bari, decreto del 8 giugno 2022, n. r.g. 11144/2021; Tribunale di L'Aquila, decreto del 10 maggio 2018, n. r.g. n.d.; Tribunale di L'Aquila, decreto del 30 maggio 2020, n. r.g. n.d.; Tribunale di Bologna, decreto del 11 gennaio 2019, n. r.g. 19126/2017; Tribunale di Bologna, decreto del 16 dicembre 2020, n. r.g. 9833/2018.

107. Cass. civ., sez. II, n. 1750/2021: «ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti *ex art. 600 e 601 c.p.* e per la segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3-*bis*, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante».

108. Cass. civ., sez. I, n. 30402/2021.

109. *Ibidem*.

110. Si veda Cass. civ., sez. I, n. 676/2022. Sul riconoscimento della protezione internazionale sulla base del genere, si veda Cass. civ., sez. VI, n. 12333/2017; Cass. civ., sez. I, n. 28152/2017.

111. Intervista con G1.

112. D. Nambiar e S. Scarabello, *op. cit.*, pp. 91-116; D. Belluccio e L. Minniti, *La tutela processuale delle donne vittime di tratta*, in *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2019. La stessa posizione è stata sottolineata nell'intervista con G1 e CT2&3.

113. Cass. civ., sez. I, n. 676/2022.

negativamente sulla percezione che il giudice ha della presunta vittima di tratta, minando alla sua credibilità e orientando l'esito della domanda d'asilo verso un diniego<sup>114</sup>. Da questo confronto emerge, dunque, un ragionamento giuridico che si biforca, subordinando il riconoscimento della protezione, da una parte, alle dimostrazioni dell'*agency* del beneficiario che coesiste – e con cui reagisce – alla sua posizione di vulnerabilità soggettiva e, dall'altra, alla negazione di tale margine di manovra inglobato in una dimensione di vulnerabilità totalizzante ed essenzializzante.

Nonostante la giurisprudenza consolidi una divisione ricorrente – se non ormai standardizzata – dei casi valutati sulla base di stereotipi interconnessi riguardanti il genere d'appartenenza del ricorrente, la forma di sfruttamento subita e il profilo comportamentale atteso, emergono alcune eccezioni che, seppur rare, restituiscono al fenomeno della tratta l'effettiva complessità che la caratterizza. Si consideri, ad esempio, la recente sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un uomo nigeriano che è stato oggetto di tratta dalla Nigeria all'Olanda attraversando l'Italia e che, una volta giunto in Olanda, è stato ridotto in schiavitù e costretto ad attività quali il traffico di droga, la prestazione di lavoro in caporalato e lo sfruttamento della prostituzione maschile<sup>115</sup>. Tuttavia, questo tipo di decisioni ricorrono raramente e, di conseguenza, non costituiscono un valido contraltare per smentire la solida ipotesi dell'esistenza di alcuni automatismi nell'identificazione delle vittime di tratte che pone l'attenzione su specifici archetipi, promuovendo una visione miope e semplicistica del fenomeno in esame e trascurando la presenza di zone grigie. Questa tesi è corroborata, ad esempio, dall'elevato numero di domande di emersione dei rapporti di lavoro con dipendente un cittadino non comunitario impiegato nel lavoro domestico che sono state registrate a seguito del d.l. n. 34/2020<sup>116</sup>. Nonostante questo numero sia indice di una più alta percentuale di forza lavoro irregolare nel settore domestico in Italia, i casi di vittime di tratta o grave sfruttamento coinvolte in questo ambito emergono raramente nella valutazione giurisprudenziale delle domande d'asilo.

#### **4. Cambiare tutto per non cambiare niente? Riflessioni conclusive circa profili di miglioramento e criticità sottese**

Considerando il quadro normativo che regola il sistema asilo e anti-tratta, la breve analisi condotta mostra come i regimi del governo della mobilità – nonché la loro concreta applicazione – siano plasmati sulla base di concezioni stereotipiche fondate sulla separazione tra sfera produttiva e riproduttiva del lavoro e, di conseguenza, su caratteristiche personali del migrante quale il genere, l'età e la provenienza territoriale. Si genera, dunque, una marginalizzazione giuridica per coloro che non si conformano a questi modelli ideali di vittime. Se questo immaginario già consolidato porta i e le richiedenti asilo a adottare strategie di sopravvivenza e a adattare, quindi, le proprie storie alle aspettative più comuni, talvolta sono le figure professionali coinvolte nel procedimento di identificazione (e.g. i giudici) a forzare alcuni soggetti all'interno di categorie a cui – in maniera sincera o meno – negano di appartenere.

---

114. Intervista con A1.

115. Tribunale di Bologna, decreto del 8 aprile 2022, n. r.g. 6946/2019.

116. Ci si riferisce all'art. 130, d.l. n. 34/2020. Nel 2020, stando al Ministero dell'interno, ci sono state 176.848 domande di emersione da parte di lavoratori e lavoratrici impiegati nel settore del lavoro domestico. Si veda Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, *op. cit.*, p. 60.

Va considerato, tuttavia, che alcune recenti misure normative e politiche hanno cercato di rimodernare il funzionamento del sistema in esame, facilitando una concettualizzazione più sfaccettata e realistica dei principali profili coinvolti nella tratta di esseri umani e, di conseguenza, un'identificazione più efficace e trasversale. Di fatto, il nuovo Piano nazionale d'azione 2022-2025<sup>117</sup> pubblicato lo scorso ottobre ha delineato alcuni punti di svolta significativi. Il nuovo PNA si propone, infatti, di promuovere un solido approccio multidisciplinare nell'identificare e approcciare le vittime di tratta. Se da una parte il documento pianifica un funzionamento sinergico con gli altri Piani nazionali esistenti su aspetti diversi ma interconnessi<sup>118</sup>, dall'altra il piano stimola l'implementazione di una governance multilivello attraverso la stipulazione di partenariati tra diversi attori del settore pubblico e privato coinvolti nella procedura di identificazione. A tal proposito, il PNA 2022-2025 promuove l'organizzazione di alcune sessioni congiunte di formazione e di *role play* per operatori anti-tratta, assistenti sociali del settore pubblico e privato, personale di polizia, impiegati in questura e prefettura, giudici, ispettori del lavoro, sindacalisti, psicologi, educatori professionali, operatori sanitari, diplomatici, commissari territoriali e addetti dei Centri di accoglienza e rimpatrio<sup>119</sup>. Inoltre, al fine di fornire un'infarinatura generale sull'argomento anche al personale non specializzato, il documento prevede l'introduzione di specifici moduli di formazione all'interno dei periodici corsi di aggiornamento tenuti dalla Scuola superiore della magistratura, la Scuola di polizia, la Commissione nazionale per il diritto d'asilo e l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di creare una base di conoscenza comune tra gli attori anche solo potenzialmente interessanti in questo ambito e, dunque, di favorire l'effettivo funzionamento di un meccanismo nazionale di *referral* capillare ed efficace<sup>120</sup>.

Nonostante queste misure sembrano promettenti, una più accurata valutazione della loro portata va rinviata alla loro concreta implementazione. Tuttavia, il documento resta foriero di alcune divisioni concettuali che ripropongono visioni categorizzanti e asfittiche e non restituiscono complessità al fenomeno in esame. Infatti, nonostante il PNA 2022-2025 auspichi un coordinamento con gli altri piani nazionali – incluso il PNA sullo sfruttamento lavorativo<sup>121</sup> –, non c'è un'amalgamazione effettiva tra i due documenti, che rimangono, per l'appunto, distinti e solo parzialmente comunicanti. È vero che quest'ultimo documento non riguarda solo il fenomeno in esame ma adotta una più ampia concezione dello sfruttamento lavorativo<sup>122</sup>. Ciononostante, esso concorre a consolidare una classificazione gerarchica secondo cui i soggetti – specialmente le donne – sottoposti a prostituzione forzata siano più «vittime di tratta» degli individui migranti – generalmente uomini – sfruttati nel lavoro produttivo. È, tuttavia, indubbio che, a causa delle recenti variazioni nella natura dei flussi

---

117. Consiglio dei Ministri, *Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*, op. cit.

118. *Ibidem*, pp. 36-37. Tra questi, si cita il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura al caporalato 2020-2022, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

119. *Ibidem*, p. 43.

120. Concepito tra le misure del PNA 2016-2018 e teorizzato in un apposito *annex* allegato, il meccanismo nazionale di *referral* non è mai stato implementato in maniera effettiva, trasformandosi in pratiche informali e locali.

121. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022*, 2020, disponibile su [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

122. Si consideri che ad oggi non esiste una definizione normativa internazionalmente vincolante che chiarisca le caratteristiche del fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

migratori, si sia rivolta una crescente attenzione nei confronti delle vittime di sfruttamento lavorativo. Tuttavia, la maggior parte dei progetti finanziati in ambito di ricerca e assistenza riguardano le vicende di caporalato e, più in generale, lo sfruttamento nel settore agricolo, riferendosi principalmente alle condizioni degradanti a cui sono sottoposti gli uomini braccianti d'origine straniera. Ne fornisce un'ulteriore dimostrazione il titolo scelto per il primo – e finora ultimo – PNA relativo allo sfruttamento lavorativo e per le annesse linee guida nazionali<sup>123</sup>. Un'attenzione tanto settoriale – considerata eccessiva da alcuni esperti in materia<sup>124</sup> – esclude dal radar del processo di identificazione e dell'accesso alle conseguenti misure di protezione e assistenza coloro che, pur essendo vittime di tratta per sfruttamento lavorativo, svolgono mansioni differenti da quelle agricole.

Di conseguenza, l'ampliamento del bacino delle vittime identificate come tali risulta solo apparente perché ancora vincolato a concettualizzazioni tradizionali che, di fatto, erigono un'effettiva seconda frontiera per i soggetti che non si assimilano ai cliché più diffusi e che, quindi, restano nelle zone d'ombra del sistema anti-tratta – nonché del sistema asilo nazionale –, spesso privi di adeguate forme di assistenza e protezione. Continuando a riproporre modelli stereotipici della cd. vittima ideale nella norma quanto nella pratica, questi ultimi sviluppi mostrano come la governance migratoria italiana non colga ancora una volta l'occasione di adottare e, allo stesso tempo, di promuovere una visuale effettivamente più ampia rispetto ad un fenomeno molto più articolato dell'immagine semplicistica che ne viene comunemente resa.

---

123. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*, 2021, disponibile su [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

124. Intervista con A3, OA1 e OA2.